



Il **rimborso parziale**, da parte del comune, dei costi sostenuti da una famiglia di un alunno con disabilità per fruire del **servizio di trasporto scolastico** determina una discriminazione ai sensi della l.n. 67/2006

  **Si.** Come stabilito dal Tribunale di Milano con l'Ordinanza del 3 giugno 2021, anche la parziale copertura delle spese per il servizio di trasporto costituisce una discriminazione ai sensi della l.n. 67/06 rendendo evidente la lesione del diritto all'istruzione (nella declinazione del diritto al trasporto gratuito) per l'alunna con disabilità "la quale, per l'insufficienza del contributo economico comunale, è stata posta in una condizione deteriore, ai sensi e per gli effetti di cui alla cit. l.n. 67 del 1° marzo 2006, rispetto agli alunni che, in quanto privi di disabilità, non necessitano del servizio di trasporto".

Per approfondire l'ordinanza e consultare il commento dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione, è possibile cliccare **qui** 